

PATTO PARASOCIALE
DENOMINATO “SUB-PATTO TORINO E PROVINCIA”
CONTENENTE SINDACATO DI VOTO E REGOLAMENTAZIONE DEI
TRASFERIMENTI AZIONARI

TRA

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.p.A., con sede in Torino – Piazza Palazzo di Città n. 1, C.F. e P. IVA 08765190015, indirizzo PEC fctspa@legalmail.it (nel seguito, **FCT**”), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, _____ a ciò autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale del _____, n. _____.

– da una parte –

E

METRO HOLDING TORINO S.r.l., con sede in Torino – Corso Inghilterra n. 7, C.F. e P. IVA 12407720015, indirizzo PEC metroholding@pec.metroholding.it (nel seguito, **MHT**”), in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, a ciò autorizzata in forza di deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino del _____ n. _____;

– dall’altra parte –

(FCT e MHT nel seguito, congiuntamente, le **“Parti Piemontesi”** oppure, disgiuntamente ed impersonalmente, la **“Parte”**)

IN RELAZIONE A

IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia – Via Nubi di Magellano n. 30, C.F. 07129470014, P. IVA 02863660359 (nel seguito, **“Iren”** o **“Società”**)

PREMESSO

- A. che FCT è titolare di n. 179.567.795 Azioni di Iren, corrispondenti al 13,8030% del capitale della Società, le quali danno diritto a n. 359.135.582 diritti di voto nelle Delibere a Voto Maggiorato;
- B. che MHT è titolare di n. 32.500.000 azioni di Iren, corrispondenti al 2,4982% del capitale della Società, le quali danno diritto a n. 32.500.000 diritti di voto nelle Delibere a Voto Maggiorato;
- C. che in data _____, FCT ed MHT hanno sottoscritto, con altri 91 soci pubblici, un patto parasociale avente a oggetto la costituzione di un sindacato di voto, la costituzione di un sindacato di blocco e l’assunzione di ulteriori impegni e obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento (nel seguito, il **“Patto Parasociale Iren”**);
- D. che, ai sensi del Patto Parasociale Iren, tra l’altro:
- FCT e MHT sono definite collettivamente **“Torino e Provincia”**;
 - per Mandatario di MHT si intende FCT;
 - MHT, attraverso la sottoscrizione del Patto Parasociale Iren, conferisce a FCT mandato irrevocabile in nome e per conto di essa, a esercitare i diritti alla stessa attribuiti dal Patto Parasociale Iren ogniqualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario di MHT.

- fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, FCT si impegna a rappresentare la volontà di MHT anche nell'ambito di quanto stabilito tra FCT e MHT in separati accordi parasociali;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Torino è componente del Comitato del Sindacato del Patto Parasociale Iren in rappresentanza di Torino e Provincia;
- ai fini dell'esercizio della Facoltà di Designazione (come definita dal Patto Parasociale Iren), nel computo delle azioni detenute dai componenti del Comitato di Sindacato verranno incluse, quanto al Sindaco di Torino, quelle detenute complessivamente dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana anche mediante FCT e MHT;
- per tutta la durata del Patto Parasociale Iren il Consiglio di Amministrazione di Iren sarà composto da n. 15 consiglieri, di cui n. 3 designati da FCT anche quale mandataria di MHT;
- le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda FCT anche quale mandataria di MHT, dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato da parte del Presidente o dall'Amministratore Unico di FCT;
- le parti del Patto Parasociale Iren si impegnano a fare tutto quanto possibile, nei limiti di legge e per quanto di competenza, affinché: -per tutta la durata del Patto Parasociale Iren, al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato della Società siano attribuite responsabilità in linea con quelle indicate al punto "Struttura di vertice" del macro assetto organizzativo di cui all'Allegato sub 3 del Patto di Sindacato Iren; -il macro assetto organizzativo del gruppo Iren sia in linea e recepisca quanto descritto nel documento di cui all'Allegato sub 3 del Patto Parasociale Iren;
- per tutta la durata del Patto Parasociale Iren, il Collegio Sindacale sarà composto da n. 5 Sindaci Effettivi e n. 2 Supplenti di cui n. 1 Sindaco Effettivo designato da FCT anche quale mandataria di MHT;
- FCT, anche quale mandataria di MHT, avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- FCT, anche quale mandataria di MHT, avrà diritto, a rotazione con FSU e le Parti Emiliane, di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente". La prima designazione spetterà a FSU;
- FCT, anche quale mandataria di MHT, avrà diritto, a rotazione con FSU e le Parti Emiliane, di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente", e a designare i candidati da inserire al quarto e quinto posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo". La prima designazione spetterà a FCT;
- le designazioni dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato, per quanto riguarda FCT anche quale mandataria di MHT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico di FCT;
- ferma restando la responsabilità di FCT quale parte del Patto Parasociale Iren, potranno essere imputate a FCT, nella sua qualità di mandatario di MHT responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili a MHT, FCT si farà parte diligente nel recuperare il pagamento presso MHT;
- il Patto Parasociale Iren si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta, tra l'altro, da parte di FCT, anche quale mandataria di MHT;
- le comunicazioni relative al Patto Parasociale Iren si intenderanno validamente e tempestivamente effettuate a MHT se trasmesse all'Amministratore Unico di FCT, anche quale mandataria di MHT, con obbligo di FCT di provvedere senza indugio all'inoltro a

MHT, ferma la responsabilità di FCT per l'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro dovesse arrecare a MHT;

E. che con la sottoscrizione del presente patto parasociale (nel seguito, il “**Sub-Patto Torino e Provincia**” o “**Sub-Patto**”) le Parti Piemontesi intendono disciplinare le modalità di esercizio concorde delle prerogative concesse dal Patto Parasociale Iren, al fine di assicurare unitarietà di comportamenti nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale Iren;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse, definizioni e interpretazione

- 1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Sub-Patto.
- 1.2. In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente Sub-Patto, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato di seguito indicato:
 - 1.2.1. **Azioni:** indica le azioni di Iren;
 - 1.2.2. **Collegio Sindacale:** indica il Collegio sindacale di Iren;
 - 1.2.3. **Comitato di Sindacato:** indica il comitato di cui all'art. 4.1 del Patto Parasociale Iren;
 - 1.2.4. **Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di amministrazione di Iren;
 - 1.2.5. **Delibere a Voto Maggiorato:** indica le delibere assembleari di cui all'art. 6 *bis* dello Statuto di Iren;
 - 1.2.6. **Lista Unica:** indica la lista alla carica di amministratori presentata unitariamente dai sottoscrittori del Patto Parasociale Iren ai sensi dell'art. 19 dello statuto di Iren e dell'art. 6.2 del Patto Parasociale Iren;
 - 1.2.7. **Materie Rilevanti Assembleari:** si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato ai sensi dell'art. 6-bis dello statuto di Iren; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società;
 - 1.2.8. **Prima Data di Scadenza:** ha il significato di cui all'art. 13.3 del Patto Parasociale Iren;
 - 1.2.9. **Sindacato di Blocco:** si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate di cui all'Allegato 2, colonna (B) del Patto Parasociale Iren, nei termini di cui alla Sezione Terza del Patto Parasociale Iren;
- 1.3. Salvo che il contesto non richieda diversamente, qualsiasi riferimento contenuto nel presente Sub-Patto ad un determinato genere (maschile o femminile) includerà, di norma, tutti i generi; parimenti, il significato attribuito ad un termine espresso al singolare si intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale.
- 1.4. I titoli degli articoli e paragrafi contenuti nel Sub-Patto sono adottati a soli fini di chiarezza espositiva e, pertanto, non costituiscono parte integrante del Sub-Patto né potranno essere utilizzati ai fini della sua interpretazione.

1.5. Qualsiasi richiamo alla legge italiana deve intendersi come riferito alle norme primarie, secondarie e regolamentari *pro tempore* vigenti sul territorio italiano.

2. Oggetto

2.1. In forza del presente Sub-Patto, le Parti Piemontesi intendono coordinarsi reciprocamente al fine di individuare, nei limiti previsti dal presente Sub-Patto: *i)* candidature condivise nell'ambito dei poteri di nomina degli amministratori e dei sindaci, come disciplinati dal Patto Parasociale Iren; *ii)* orientamenti comuni in relazione alle decisioni da assumere sulle Materie Rilevanti Assembleari.

2.2. Con la sottoscrizione del presente Sub-Patto, MHT conferisce a FCT mandato irrevocabile, anche nell'interesse di FCT medesima, ad esercitare i diritti conferiti dal Patto Parasociale a FCT in conformità con quanto stabilito nel presente Sub-Patto.

3. Durata

3.1. Il Sub-Patto avrà efficacia fra le Parti Piemontesi dalla data di sottoscrizione sino alla Prima Data di Scadenza del Patto Parasociale Iren e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, salva disdetta da parte di alcuna delle Parti Piemontesi, nel qual caso il Sub-Patto cesserà di avere efficacia alla scadenza del triennio in corso alla data della disdetta. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti Piemontesi di recedere dal Sub-Patto mediante comunicazione inviata all'altra Parte con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

3.2. Resta inteso che, in caso di perdita di efficacia del Patto Parasociale Iren, il presente Sub-Patto perderà automaticamente ed immediatamente efficacia, così come il recesso dal Patto Parasociale Iren ad opera di una Parte Piemontese comporterà automaticamente il recesso dal Sub-Patto per la medesima Parte Piemontese.

4. Rispetto del Patto Parasociale Iren

Le Parti Piemontesi si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al Sub-Patto sono compatibili con gli attuali obblighi assunti dalle parti del Patto Parasociale Iren.

5. Nomina degli organi sociali di Iren

5.1. Le Parti Piemontesi convengono che i candidati amministratori, indicati con i nn. da 4 a 6 (estremi inclusi) nella Lista Unica, la cui designazione compete a FCT ai sensi degli artt. 6.1 e 6.2.(B) del Patto Parasociale Iren, verranno individuati come segue:

5.1.1. i candidati amministratori indicati ai nn. 4 e 5 saranno scelti da FCT;

5.1.2. il candidato amministratore indicato al n. 6 sarà scelto da FCT d'intesa con MHT tra quelli inclusi in una rosa di candidati elaborata da MHT e sottoposta a FCT almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale Iren. Le Parti Piemontesi peraltro convengono che:

5.1.2.1. qualora 15 (quindici) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale Iren MHT non abbia proposto alcun nominativo o FCT e MHT non abbiano raggiunto un'intesa sul nominativo da inserire al n. 6 della Lista Unica, le Parti Piemontesi fisseranno riunioni quotidiane per individuare di comune accordo il candidato amministratore da inserire al n. 6 della Lista Unica, da individuarsi anche fra soggetti non inclusi nella rosa elaborata da MHT;

5.1.2.2. laddove 5 (cinque) giorni prima del termine di cui all'art. 6.3 del Patto Parasociale non sia stata ancora raggiunta un'intesa sul candidato amministratore da inserire al n. 6 della Lista Unica, ciascuna Parte Piemontese potrà proporre un proprio candidato, che verrà sottoposto al voto delle Parti Piemontesi. Ciascuna Parte Piemontese disporrà di un numero di voti pari alle Azioni di sua proprietà. Il candidato che, al termine delle operazioni di voto, avrà la maggioranza dei voti espressi, sarà indicato da FCT, anche quale mandataria di MHT, come candidato da inserire al numero 6 della Lista Unica.

5.2. La clausola 5.1.2 del presente Sub-Patto è sciolta di diritto nel caso venisse convenuto nel Patto Parasociale Iren un autonomo diritto di designazione da parte della Città Metropolitana di Torino nell'ambito della Lista Unica;

5.3. Le Parti Piemontesi concordano altresì che FCT dovrà confrontarsi con MHT per comporre la rosa di nominativi da sottoporre – per il tramite del Sindaco *pro tempore* della Città di Torino – al Comitato di Sindacato ai sensi degli artt. 4.1.8 e 6.2.(E) al fine dell'individuazione dei candidati alle cariche apicali di Iren (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato), da elencare ai nn. da 11 a 13 (estremi inclusi) della Lista Unica.

5.4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, venga meno un amministratore fra quelli designati ai sensi degli artt. 5.1 che precedono, le Parti Piemontesi – compatibilmente con quanto previsto dall'art. 7.1 del Patto Parasociale Iren, individueranno il sostituto con le medesime modalità previste nel presente Sub-Patto per la designazione dell'amministratore venuto meno.

5.5. Le Parti Piemontesi convengono che FCT procederà autonomamente a designare i componenti del Collegio Sindacale la cui designazione, ai sensi dello Patto Parasociale Iren, è attribuita a FCT anche quale mandataria di MHT.

6. Materie Rilevanti Assembleari

6.1. Le Parti Piemontesi si impegnano a discutere preventivamente, con le modalità e i tempi che verranno di volta in volta individuati in relazione a ciascuna delibera, l'orientamento da esprimere per le votazioni su Materie Rilevanti Assembleari, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.2 del Patto Parasociale Iren.

6.2. Le Parti Piemontesi convengono che, ove 10 (dieci) giorni prima del termine di cui all'art. 10.2 del Patto Parasociale Iren non venga trovata un'intesa, ciascuna Parte Piemontese potrà proporre un orientamento da esprimere per la relativa votazione su Materie Rilevanti Assembleari, il quale orientamento verrà sottoposto al voto delle Parti Piemontesi. Ciascuna Parte Piemontese disporrà di un numero di voti pari alle Azioni di sua proprietà. L'orientamento che, al termine delle operazioni di voto, avrà la maggioranza dei voti espressi, sarà quello che FCT, anche quale mandataria di MHT, comunicherà ai sensi dell'art. 10.2 del Patto Parasociale.

7. Varie

7.1. Le notifiche e le comunicazioni previste dal presente Sub-Patto dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate via PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsivoglia strumento o mezzo tecnologico idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, agli indirizzi indicati in epigrafe, presso i quali, a tutti i fini del presente Sub-Patto, comprese le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, le Parti Piemontesi eleggono rispettivamente domicilio. Le Parti Piemontesi potranno modificare, con comunicazione scritta da effettuarsi in conformità a quanto previsto dal presente articolo, i rispettivi recapiti e domicili.

7.2. Tutte le modifiche al presente Sub-Patto saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle Parti Piemontesi per iscritto.

7.3. Qualora una o più delle disposizioni del presente Sub-Patto dovesse rivelarsi nulla o altrimenti invalida o inefficace, ogni diversa disposizione e clausola del presente Sub-Patto manterrà pieno vigore ed efficacia, e le Parti Piemontesi determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci, aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del presente Sub-Patto.

7.4. Il mancato esercizio di uno o più diritti o facoltà concessi dal presente Sub-Patto non implica rinuncia a detti diritti o facoltà.

8. Legge applicabile

Il presente Sub-Patto è regolato dalla Legge italiana.

9. Clausola compromissoria

9.1. Ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente Sub-Patto, che abbia ad oggetto diritti disponibili e che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti Piemontesi sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri designati dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della Parte Piemontese più diligente.

9.2. L'arbitrato avrà natura di arbitrato rituale secondo diritto e la sede dell'arbitrato sarà in Torino.

9.3. Il Collegio arbitrale sarà tenuto ad emanare il lodo entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal compimento dell'ultimo atto difensivo.

9.4. Il lodo sarà impugnabile per errore di diritto ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c.

10. Foro inderogabile

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente Sub-Patto, che abbia ad oggetto diritti non disponibili, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Torino.

Torino, li _____

FCT Holding S.p.A.
L'Amministratore Unico
Avv. Luca CASSIANI

Metro Holding Torino S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dr. Stefano MARZARI